



COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)



Ordinanza N.

34

Data di registrazione

06/05/2025

OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO PER L'ANNO 2025 E PULIZIA FONDI INCOLTI

IL SINDACO

Quale massima Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225 e ss.mm. ii.;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che possono apportare grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata che al patrimonio boschivo e agricolo;

Richiamati:

- l'art. 3 del D.lgs. n. 1 del 02/01/2018 e ss.mm. ii., con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- l'art. 6 del D.lgs. n. 1 del 02/01/2018 e ss.mm. ii., in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- l'art. 11 del D.lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale vengono disciplinate le funzioni delle Regioni e delle Città Metropolitane, fra cui viene compresa la lotta agli incendi boschivi;
- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: *"a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)";*
- l'art. 4 della L.R. n. 14 del 31/08/1998, che dispone anche a carico dei Comuni l'obbligo di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività;
- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm. ii., che ricomprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

- la Legge Regionale n. 16 del 06/04/1996 che:
 - all'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
 - all'art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenute a mantenere pulite, tramite le operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro

- pertinenza immediatamente adiacente alle aree boscate e cespugliate;
- la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- la Legge Regionale n. 14 del 14/04/2006 di modifiche ed integrazione alla legge regionale n. 16/96 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” – Istituzione dell’Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.;
- l’O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” che all’art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e le asportazioni dei residui colturali;
- la Circolare della Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14/01/08 prot. n. 1722, avente per oggetto: “Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impegno del Volontariato – Indirizza Regionali – art. 108 D. lgs. n. 112/98”;
- gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell’evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l’incendio sia il proprietario e l’eventuale conduttore del soprassuolo;
- il D.lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm. ii. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
- il Titolo III del D. lgs. n°139 del 08/03/2006 e ss.mm. ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- l’art. 255 del D.lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm. ii. “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 155 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*”;
- il comma 1 dell’art. 15 della Legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2024-2026*” che dispone “*Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d’intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio*”;
- il D.A. 57/Gab del 14.03.2025, che stabilisce “*La stagione antincendio boschivo, per l’anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre*”;
- Con nota della RFI - Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale Palermo – Unità Territoriale di Catania DEL 09/04/2025, acquisita al prot.com. 8320 del 10/04/2025 ha comunicato di aver programmato le attività di scerbatura delle aree di proprietà ferroviaria, in esercizio o riguardanti tratti di linea dismessa, ricadenti sui territori di competenza comunale.

Considerato che la presenza di stoppie, fieno, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato:

- che la presenza di importanti quantità di residui vegetali sui suoli agricoli possono creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d’acqua provocando ostruzioni e alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenza sull’assetto idrogeologico del territorio;
- che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi;

Ritenuto

- di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Considerato che le attuali condizioni climatiche favoriscono l’insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all’adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il **15 maggio ed il 31 ottobre 2025**, è fatto divieto assoluto, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli, lungo le strade Comunali, Provinciali, Poderali, Interpoderali, Rete Ferroviaria, ecc., ricadenti sul territorio comunale di:

- ☐ lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- ☐ accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro;
- ☐ usare motori fornelli inceneritori che producono faville o braci in boschi e terreni cespugliati;
- ☐ fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc.;
- ☐ bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- ☐ compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- ☐ usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annessa area a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annessa area pertinenziale, dovranno provvedere ad effettuare la costante pulizia dei terreni invasi da vegetazione, specie quelli adiacenti alle reti viarie di trasporto, i quali rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, a propria cura e spese, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati **entro e non oltre il 14/05/2025**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'Ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00. La fascia di rispetto resta individuata in metri 30,00 all'esterno della delimitazione dei centri urbani e per un raggio di metri 50,00 per gli immobili isolati.

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente essere autorizzato e stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, artigianale o altro, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie o ad altre lavorazioni agricole, hanno l'obbligo, durante le trebbiature e le altre lavorazioni agricole, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

S A N Z I O N I

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Codice della strada, che oscilla da euro 173,00 ad euro 694,00 (importo aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021);

-nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00 ai sensi dell'Art. 255 del Decreto Legislativo n° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

-nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 Maggio al 31 Ottobre 2025**, sarà applicata, oltre la sanzione penale prevista dal Codice penale, la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21/11/2000 e ss.mm. ii.. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3 e 6, della citata legge.

A carico degli inadempienti, verrà allo stesso tempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

A V V E R T E

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - **Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Tel. 115);**
 - **Corpo Forestale (Tel. 1515);**
 - **Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0942/7861231);**
 - **Numero Unico Emergenze (Tel. 112);**
 - **Comando di Polizia Municipale (Tel. 0942/7861207 - 7861209);**

D I S P O N E

- **Che la presente Ordinanza decorre dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2025** e può essere prorogata per particolari condizioni atmosferiche.
- **Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale**, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
- **L'Ufficio di Segreteria** è incaricato a trasmettere copia della presente Ordinanza:
 - all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina - Prefettura di Messina,
 - alla locale Stazione Carabinieri,

- al Comando Corpo Forestale di Messina,
 - al locale Comando di Polizia Municipale,
 - alla Rete Ferroviaria Italiana, con Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo,
 - all'Ufficio Messi per la relativa pubblicazione e l'inserimento rispettivamente all'Albo Pretorio e nel Sito Ufficiale di questo Comune.
- Che contro il presente Provvedimento può essere proposto ricorso al T. A. R. Sicilia - Sezione di Catania, entro sessanta (60) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune.

Il Sindaco
DANILO LO GIUDICE / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)